

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 138 a iniziativa della Giunta regionale

Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge statutaria ha la finalità di introdurre nell'ordinamento regionale la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, già presente in alcuni statuti regionali (Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise e, più di recente, Toscana).

Nello specifico, la presente proposta di legge statutaria si compone di un unico articolo che introduce nello Statuto l'articolo 28 bis ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può nominare un Sottosegretario alla Presidenza.

Il Sottosegretario alla Presidenza coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e in particolare: partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto; può essere incaricato dal Presidente della Giunta di seguire specifiche questioni, partecipare a incontri e tavoli istituzionali e ha facoltà di riferire direttamente su argomenti afferenti ai compiti attribuiti; può essere delegato a rispondere ad interrogazioni dinanzi al Consiglio-Assemblea legislativa regionale. La legge regionale fissa l'indennità spettante al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale. Nel caso in cui il Sottosegretario sia nominato tra i consiglieri regionali, allo stesso non spetta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella già percepita in qualità di consigliere regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Art. 1 (Inserimento dell'articolo 28 bis)

L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge statutaria introduce nello Statuto della Regione Marche la figura del Sottosegretario alla Presidenza mediante l'inserimento dell'articolo 28 bis.

L'articolo 28 bis, come inserito, prevede la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale (comma 1); dispone che il Sottosegretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e individua tali compiti (comma 2); fissa l'indennità spettante al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale; nel caso in cui il Sottosegretario sia nominato tra i consiglieri regionali, allo stesso non spetta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella già percepita in qualità di consigliere regionale (comma 3).

La presente proposta di legge statutaria ha, per la sua stessa natura, carattere ordinamentale e come tale non comporta spese a carico del bilancio regionale.

SCHEMA DI ANALISI TECNICO NORMATIVA

| ELEMENTI DI ANALISI | CONTENUTI |
|--|---|
| <p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p> | <p>La presente proposta di legge statutaria concerne la modifica dello Statuto regionale (approvato con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1) mediante l'inserimento dell'articolo 28 bis che prevede la possibilità di nominare un Sottosegretario alla Presidenza della Giunta.</p> <p>Non si ravvisano ipotesi di incompatibilità riconducibili a violazioni del diritto eurounitario.</p> |
| <p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p> | <p>Ai sensi dell'art. 123 Cost.: "Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento".</p> <p>La figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, già presente in diversi statuti regionali (Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise e, più di recente, Toscana), rappresenta una figura che coadiuva il Presidente nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato.</p> <p>Con riferimento alle pronunce della Corte costituzionale, vengono in evidenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sentenza n. 370/2006, a conferma della natura dello Statuto, la Corte ha definito la legge statutaria come "fonte di autoorganizzazione" che riguarda composizione, funzionamento, compiti degli organi fondamentali della Regione, singolarmente considerati e nel modo di porsi e di interrelarsi fra loro; - la sentenza n. 201/2008, con cui la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima una legge regionale che istituiva la figura del Sottosegretario in mancanza di una specifica previsione statutaria. |
| <p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p> | <p>La presente proposta di legge statutaria appare compatibile con lo Statuto regionale.</p> |

| | |
|---|--|
| Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti | All'attuazione della modifica statutaria si provvede con leggi regionali. |
| Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa | |
| Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter | Risultano attualmente all'esame del Consiglio-Assemblea legislativa regionale le seguenti proposte di legge statutaria: <ul style="list-style-type: none">- proposta di legge statutaria n. 3/20 del 04.11.2020 a iniziativa dei consiglieri Lupini e Ruggeri (Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche");- proposta di legge statutaria n. 9/20 del 14.12.2020 a iniziativa dei consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri (Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche");- proposta di legge statutaria n. 80/21 del 22.10.2021 a iniziativa dei consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Casini, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Vitri, Biancani (Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"). |